



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2751 del 2010, proposto da:
Gf Vigilanza Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Bastonini, presso cui è elettivamente domiciliata in Milano, corso Venezia 43

contro

Amiacque s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Musenga e Davide Angelucci, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Zoppolato in Milano, via Dante 16

per l'annullamento

- del bando, pubblicato sulla G.U. dell' UE il 29 ottobre 2010, con cui Amiacque s.r.l. ha indetto una procedura aperta per l'affidamento

del servizio di vigilanza armata presso Amiacque s.r.l., sede di via Rimini 34/36, Milano, nonché presso il magazzino di via Alberello n 1, Rozzano limitatamente alla prescrizione di essere in possesso della "certificazione ambientale ISO 14001:2004", ivi prescritto al n. III.2.1, n. 3, lett. c;

- dell'avviso di procedura aperta, pubblicato sul sito internet dell'appaltante, limitatamente allo stesso requisito di partecipazione (prescritto al punto N, n. 3, lett. c: doc. 2, pagg. 10-11);

- del capitolato speciale per il servizio in oggetto, con riferimento all'art. 4, 3° punto, e - ove occorra - all'art. 11;

- della nota, prot. 1824 del 19 novembre 2010, a firma del "Direttore Affari Legali e Comunicazione" di Amiacque;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno e a contenuto generale, con cui Amiacque ha previsto, assentito, approvato o altrimenti regolato o giustificato il requisito di partecipazione inserito nella disciplina di gara ed impugnato ut supra;

e per il risarcimento in forma specifica - e, in subordine, per equivalente - del danno emergente e del lucro cessante, derivanti dall'illegittimità degli atti più sopra impugnati, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto fino al saldo, con riserva di dedurre - nell'an e nel quantum - in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amiacque s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Amiacque s.r.l., società a capitale interamente pubblico, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del “servizio di vigilanza armata presso la sua sede di via Rimini, 34/36, Milano e presso il magazzino di Via Alberello, n. 1, Rozzano (MI)”.

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 10 dicembre 2010.

Tra i requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione il bando di gara, al punto III.2.1) lett. c), include la dichiarazione “di essere in possesso dei certificati di conformità del sistema di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001:2004 per l'attività di vigilanza e della certificazione ambientale ISO 14001:2004 rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee”.

G.F. Vigilanza Italia s.r.l., società operante nel settore della sicurezza, essendo in possesso soltanto della prima delle indicate certificazioni e non della seconda, ha chiesto chiarimenti all'azienda, che ha confermato la necessità della certificazione in discorso, essendo un'azienda che opera nel settore ambientale a tal fine certificata ISO 14001:2004.

Ritenendo illegittima la previsione del bando e degli ulteriori atti complessivamente costituenti la *lex specialis* in cui si richiede detto requisito, e ritenendo, altresì, arbitrarie le ragioni esposte nei visti chiarimenti, la ricorrente ha impugnato i suddetti atti di gara, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge sotto diversi profili, violazione dei principi generali, nazionali e comunitari di non aggravamento del procedimento e di libero accesso al mercato, di proporzionalità ed efficacia, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, sviamento.

In estrema sintesi, partendo dall'analisi del contenuto della norma internazionale che disciplina la certificazione ambientale EN ISO 14001.2004, la ricorrente sviluppa due gruppi di censure: il primo riguarda l'irragionevolezza della richiesta di tale certificazione per un appalto il cui oggetto, nel dettaglio indicato nella *lex specialis*, non sarebbe in grado di incidere in alcun modo sull'impatto ambientale; il secondo involge l'illogicità della risposta fornita dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti, atteso che l'essere quest'ultima una società operante non settore ambientale e in tal senso certificata, non postulerebbe che debba imporre analoga certificazione ai soggetti affidatari laddove si tratti di appalti non attinenti il settore ambientale.

In ogni caso deduce che il servizio per cui è causa rientra nelle previsioni di cui all'allegato II B del codice dei contratti cui le norme

di quest'ultimo si applicano in numero assai contenuto, osservando, tuttavia che lo stesso art. 44 del D. Lgs. 163/2006, per quanto non applicabile alla fattispecie, nel disciplinare la richiesta di misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, limita la richiesta ai casi appropriati, ammettendo in ogni caso soluzioni equipollenti alle certificazioni e imponendo alle stazioni appaltanti di accettare dagli operatori economici altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale.

Con decreto presidenziale n. 1343 del 30 novembre 2010 è stata accolta la domanda di provvedimenti cautelari inaudita altera parte con sospensione degli atti impugnati nella parte in cui impongono, per la partecipazione alla gara, il possesso dell'indicato requisito.

La resistente si è costituita in giudizio, contestando le avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti, anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Collegio richiama e fa proprie, confermandole, le motivazioni poste a base del decreto cautelare, secondo cui l'impugnata prescrizione da una parte appare una misura obiettivamente esuberante rispetto al corretto svolgimento del servizio da appaltare,

potenzialmente idonea a ridurre arbitrariamente l'area delle imprese partecipanti; d'altra parte non sembra trovare alcun ragionevole fondamento nel fatto che di detta certificazione sia in possesso la stazione appaltante.

In proposito, in linea con il consolidato orientamento della Sezione, va ribadito il principio per cui sebbene la stazione appaltante abbia il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una gara più ristretti e selettivi, tale potere è correttamente esercitato solo quando tali criteri rispondano ad esigenze oggettive dell'Amministrazione e non appaiano sproporzionati, specie avuto riguardo all'oggetto dell'appalto e all'esigenza di non ridurre, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e di non preconstituire situazioni di privilegio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 novembre 2010, n. 7404; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2010, n. 5201).

Nel caso di specie, non appare conforme né al criterio di ragionevolezza né ai principi, di derivazione comunitaria, di concorrenza e massima partecipazione l'introduzione in un bando di gara per l'aggiudicazione del servizio di vigilanza armata di un requisito ulteriore, consistente nella certificazione inerente attività, prodotti e servizi che possano avere impatto significativo sull'ambiente, in quanto si traduce in una clausola che, di fatto, preclude l'accesso alla gara a coloro che, pur avendo la prescritta certificazione per il settore inerente l'appalto, non abbiano, viceversa,

la specifica certificazione ambientale.

In altri termini, avuto riguardo all'oggetto dell'appalto, che ha a oggetto la vigilanza esclusivamente esterna dei ridetti immobili in Milano e a Rozzano, appare, altresì contrario all'interesse della stazione appaltante restringere la platea dei concorrenti precludendosi così, a monte, la possibilità di individuare la migliore offerta e il più affidabile contraente eventualmente tra le imprese che non abbiano la richiesta certificazione.

Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati nella parte in cui impongono il possesso dell'indicata certificazione.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione. Condanna Amiacque s.r.l. alla rifusione, in favore della ricorrente, di spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, all'I.V.A. e al CPA, nonché al contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita da Amiacque S.r.l.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17

dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Laura Marzano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)